



# ASSORECUPERI

ecologia | recupero | ambiente

Spettabile

Ministero dell'Interno

**c.a. Ing. Mazzaro**

**Oggetto:** REGOLE TECNICHE VERTICALI - Capitolo V.10 Stoccaggio e trattamento rifiuti – bozza del 14 luglio 2020

Spettabile Ministero,

Assorecuperi, associazione nazionale delle imprese del settore del recupero dei rifiuti aderente a Confcommercio – Imprese per l'Italia formula le seguenti osservazioni in merito alla bozza di REGOLE TECNICHE VERTICALI – Capitolo V.10 Stoccaggio e trattamento rifiuti nella versione del 14 luglio 2020.

Premettiamo che Assorecuperi è ben consapevole delle problematiche connesse alla prevenzione degli incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e che l'Associazione è impegnata da diverso tempo in iniziative e tavoli di lavoro atti a comprendere il fenomeno dei "roghi" e a individuare le misure tecniche e organizzative che, anche su base volontaria, possano contribuire a gestire tale rischio con sempre crescente efficacia. L'Associazione ha inoltre avviato un "Osservatorio sul rischio incendio derivante dalle pile e batterie al litio" grazie al contributo delle imprese associate del Gruppo RAEE.

Ribadiamo nondimeno la forte preoccupazione per le ricadute che la nuova regola tecnica potrà avere sull'attività delle imprese associate, applicandosi la stessa anche agli impianti esistenti in occasione di modifiche che possano incidere sugli aspetti antincendio e riguardando in via generale tutte le tipologie di rifiuto, le quali sono invece caratterizzate da rilevanti differenze gestionali. A tale proposito, evidenziamo che la configurazione degli stoccaggi è frequentemente sottoposta a modifica da parte delle imprese del settore del trattamento dei rifiuti, in ragione della mutevolezza delle condizioni operative e del mercato di riferimento, circostanza che rende la regola tecnica un elemento di potenziale criticità anche soltanto in termini di aggravamento procedimentale.

Abbiamo rilevato che il paragrafo V.10.5.3. ammette soluzioni alternative per il calcolo della distanza di separazione; ciò che non è chiaro, tuttavia, è quanto il rispetto delle condizioni previste per attuare tali alternative, sotto la responsabilità del tecnico incaricato dall'impresa, sia oggetto di valutazioni discrezionali da parte del comando competente, con conseguente insorgenza di problematiche applicative e contenziosi a

livello locale. Anche nelle condizioni descritte ai paragrafi V.10.5.4, V.10.5.8 e al punto 8 del paragrafo V.10.5.9 sono contenute prescrizioni vincolanti, che potrebbero comportare interventi strutturali significativi a carico degli impianti esistenti.

Per i predetti motivi, confermando la massima collaborazione delle imprese rappresentate da Assorecuperi a contribuire alla strategia di prevenzione degli incendi nel settore di riferimento, confidiamo che possano essere accordati congrui tempi di adeguamento per gli impianti esistenti e adottate linee di indirizzo per assicurare una omogeneità di applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Tanto osservato in via generale, formuliamo le seguenti considerazioni sul contenuto della bozza del 14 luglio:

<b>PARAGRAFO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>
V.10.1 Campo di applicazione	Si chiede di chiarire la definizione di “rifiuti inerti”, estendendola a tutti i rifiuti che non partecipino alla combustione e non soltanto a quelli di costruzione e demolizione e a materiali edili Si chiede inoltre di chiarire se il limite dimensionale si riferisca soltanto ai centri di raccolta e di escludere dal computo della superficie le aree verdi e di parcheggio e transito di automezzi
V.10.2 Definizioni	Ai punti 1.c).1. e 1.d).1. si chiede di modificare il termine “singola” con “specificata”, eventualmente rinviando alla autorizzazione Nella terza nota è opportuno limitare le “incompatibilità” rispetto allo stoccaggio all’aperto alle sole casistiche che possano comportare o incrementare i rischi antincendio, lasciando ampia discrezionalità all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione relativamente ai profili ambientali (ad es. per alcuni RAEE contenenti componenti pericolose, in diversi centri di raccolta sono in uso unità di carico dotate di chiusura)
V.10.4.1 Reazione al fuoco	Nel punto 1 è opportuno integrare anche le soluzioni conformi al gruppo GM1
V.10.5 Compartimentazione	Il limite volumetrico espresso nel punto 1 appare eccessivamente vincolante soprattutto in relazione alle aree di lavorazione (in cui sono installati macchinari e linee di trattamento) e non tiene conto del livello di rischio
V.10.5.2 Procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione	Nel punto 1 è opportuno esplicitare che il paragrafo ha ad oggetto esclusivamente gli stoccaggi all’aperto Nel punto 5 si chiede di non indicare un’inclinazione massima, ma di prescrivere l’obbligo di rispettare un’inclinazione idonea a garantire la stabilità del cumulo in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alla consistenza dei rifiuti Al punto 6 si chiede di non indicare l’altezza massima del cumulo, ma di prescrivere l’obbligo di garantire la resistenza alle sollecitazioni
V.10.5.4 Gestione della sicurezza antincendio	Al punto 2 – anche in ragione del rinvio contenuto nel paragrafo V.10.5.3 – si chiede di consentire la possibilità che gli stoccaggi al chiuso possano avere

V.10.5.8 Operatività antincendio

V.10.5.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

limiti diversi e maggiori rispetto a quelli all'aperto (eventualmente richiamando i modelli di *fire engineering*), coerentemente con quanto si registra nella prevalenza delle autorizzazioni rilasciate alle imprese

Al punto 1 si chiede di non indicare la larghezza massima del cumulo qualora l'accessibilità sia garantita da più lati, prescrivendo l'obbligo di assicurare la agevole accessibilità da parte dei soccorritori. Ciò anche per lo stoccaggio in baia

Al punto 4 e al punto 7 si chiede di consentire anche il ricorso a sistemi equivalenti a quelli indicati

Si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo V.10.5.2

Al punto 8, si chiede di riferire la distanza di 1 metro indicata nel sottopunto 1 non alla sommità del cumulo bensì al punto più alto dei rifiuti a parete

Anche in ragione del richiamo contenuto nel paragrafo V.10.5.4, si chiede di ammettere anche il ricorso a sistemi e misure equivalenti a quelli indicati nei sottopunti da 1 a 8, attraverso l'inserimento di una indicazione "di chiusura"

Si chiede inoltre di rivalutare la pertinenza del richiamo alla normativa ADR contenuto nel sottopunto 7 e nella nota

RingraziandoVi sentitamente per l'attenzione prestata, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente,

Tiziano Brembilla

